

1200, e scioglimento delle ussere che precede
 essere:

la ~~XXXXXX~~ ha proposto ricorso ex art. 703 cpe
 e 1170 cc lamentando di avere il possesso
 di una servitù di passaggio (su di una strada della
 cui detentrice Kennedy in concreto permette di
 raggiungere il fondo recentemente occupato
 dalla ricorrente dei signori ~~XXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ e di avere subito una
 lesione di diritto e di fatto da parte del sig.
~~XXXXXX~~;

per quest'ultimo, nel costituirsi, ha preliminarmente
 eccepito che la ricorrente sarebbe
 in corso di decadenza;

l'eccezione è fondata.
 Innanzi l'art. 1170 cc dispone che chi subisce
 una molestia possessoria può chiedere la
 manutenzione entro un anno dalla turba-
 tiva.

La ricorrente sostiene che la prima turbativa
 di cui ebbe percezione avvenne nel marzo 2003,
 di tal che il ricorso sarebbe tempestivo.
 Tuttavia le affermazioni contenute
 nei testi ~~XXXXXX~~, ~~XXXXXX~~ e
~~XXXXXX~~ i quali hanno riferito

che le funzioni della ~~azienda~~ erano
a passare per lo studio nell'entusiasmo del
2002 e che da subito fu difeso dal
~~dirigente~~ e dai familiari.

Non corrisponde al vero, poi, che il ~~dirigente~~
nell'ambito patrimoniale libero abbia ammesso
che la funzione molestia risale al marzo
2003, in quanto anch'egli ha detto che
già nell'entusiasmo del 2002 lui e sua moglie
avrebbero dato a quelli delle ~~aziende~~ che
non si poteva pensare delle strade di cui
è causa.

X

Ma tenuto conto, poi, che il principio dell'ec-
cesso possessivo spiega i suoi effetti
anche in ordine ai rapporti temporali delle
azioni possessorie e pertanto, nell'acquire
se non compiuta la decadenza di cui
all'art. 1170 cc, bisogna tenere conto
anche delle molestie o turbative poste
in essere contro il ~~dirigente~~, data causa
delle ~~aziende~~.

Orbene, dalle documentazioni in
atto risulta che dal 2002 (in merito) e
beninteso contestualmente al passaggio
in un'attività da quella agricola al ~~dirigente~~

con lettera del 26.3.02.

E' per un importo meno da tale data che
diversi l'anno civile (in la fu prima
dell'anno -

non e' pertanto concesso il finanziamento
interdittale richiesto - Il caso n. 1007 e' infatti non
ammontando il rifiuto del finanziamento immediatamente e ineluttabilmente
p. q. eu.

Il fu concesso il finanziamento
interdittale richiesto.

Prima la sentenza n. 18346 dell'11
dicembre del 18.5.04 su 10.20

Riferisce il caso n. 1007. Spese definitive
n. 24.2.04

2004
0450

Depositato in Cancelleria

25 FEB 2004

IL CANCELLIERE DI CANCELLERIA

Procedimento civile n. 10/2004 R.G.

Il TRIBUNALE DI MONZA - seconda sezione civile

IL CASO.it

composto da :

dott. Gerardo Perillo – Presidente
dott. Antonella Nazzaro – Giudice relatore
dott. Fulvia De Luca – Giudice

a scioglimento della riserva assunta in data 01 aprile 2004 ;
esaminati atti e documenti di causa ;

rilevato che, con ricorso depositato il 12 marzo 2004, la ~~XXXXX~~ s.r.l. propone reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento 24 febbraio 2004 Tribunale di Monza – procedimento civile n. 13625/2003 R.G. - con cui veniva rigettata la domanda già formulata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 703 e 700 c.p.c., dall'attuale reclamante ;

rilevato che la ~~XXXXX~~ s.r.l. fonda il proprio reclamo sui seguenti motivi :

1. in riferimento alla istanza ex art. 1170 c.c. : **errata applicazione del principio dell'accessio possessionis** - con conseguente tempestività dell'azione intrapresa ai fini della invocata tutela possessoria, dato che il primo atto di turbativa e molestia è da far risalire al marzo 2003 e non ad epoca anteriore - ;
2. in riferimento alla istanza ex art. 700 c.p.c. : **assenza di motivazione nel provvedimento del Giudice** ;

rilevato che, con comparsa depositata il 30 marzo 2004, si costituisce ~~XXXXXXXXXX~~ insistendo per la conferma dell'ordinanza 24 febbraio 2004, ex adverso reclamata, e, tanto, da un lato, sulla base dell'istruttoria sommaria già condotta dal Giudice di prime cure e, dall'altro, insussistendo i presupposti di fatto e di diritto per l'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. ;

osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente verificare se, nel provvedimento qui reclamato, il Giudice abbia in modo corretto applicato la norma di cui all'art. 1146 c.c.

Ad avviso di questo Collegio, condivisibili sono le deduzioni contenute nell'ordinanza 24 febbraio 2004 e, ciò, sia in relazione alla valutazione delle prove – sommarie informazioni raccolte – sia in relazione alla interpretazione fornita dell'art. 1146 c.c.

Invero, dall'esame globale delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti di causa, emerge che, talvolta, i signori ~~XXXX~~ precedenti proprietari dei fondi ora appartenenti alla ~~XXXX~~ s.r.l., previo consenso di ~~XXXXXXXXXX~~ hanno avuto accesso attraverso il passaggio oggetto di lite e che, invece, a partire dal marzo 2002, detto passaggio – già tollerato per soli scopi agricoli –, è stato impedito per intervenuto mutamento di destinazione – da agricola a residenziale – dei fondi di proprietà ~~XXXX~~.

Ancora, concordi – allo stato, ritenute attendibili - deposizioni (v. ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~) – in assenza di dichiarazioni di segno opposto – consentono di ritenere che alla ~~XXXX~~ s.r.l. il transito è stato impedito sin dall'autunno 2002.

Così, considerato che il ricorso ex art. 703 c.p.c. è stato depositato il 30 dicembre 2003, considerato che almeno a far data dal marzo 2002 – v. lettera 26 marzo 2002 in atti di parte resistente – ~~XXXX~~, ~~XXXX~~ ha contestato ai precedenti proprietari ~~XXXX~~ il passaggio sulla stradella per cui è causa, considerato che vale anche in questo caso il principio dell'accessio possessionis – e, ciò, poiché, per un principio di logica giuridica, gli effetti negativi come quelli positivi vanno parimenti a incidere

X



sulla sfera sia del dante causa sia dell'avente causa nei confronti di chi contesti una situazione di possesso -, considerato che ogni ulteriore questione può essere fatta valere tra la ~~XXXX~~ s.r.l. e i signori ~~XXXX~~ nelle opportune sedi di giudizio, si ritiene tardiva la domanda avanzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 703 c.p.c. dalla ricorrente ~~XXXX~~ s.r.l..

In ordine al secondo profilo di lite, altrettanto va condivisa la sia pur stringata motivazione del Giudice di prime cure laddove lo stesso ritiene insussistenti i presupposti del periculum in mora e del fumus boni juris. In altri termini, la ~~XXXX~~ non dà prova alcuna di un pregiudizio imminente ed irreparabile conseguente all'impedito passaggio attraverso la stradella in contestazione : la possibile monetizzazione di un eventuale danno economico e legittimamente risarcibile – come lamentato da parte ricorrente – induce a superare le ragioni di urgenza prospettate – ma, si ripete, non dimostrate - in ricorso.

L'ordinanza 24 febbraio 2004 va interamente confermata.

Non luogo a provvedere ulteriormente.

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto dalla ~~XXXX~~ s.r.l. avverso l'ordinanza 24 febbraio 2004 Tribunale di Monza emessa nel procedimento n. 13625/2003 R.G. ;

non luogo a provvedere ulteriormente.

Si comunichi.

Monza 06 aprile 2004.

Il Giudice relatore



Il Presidente.



Depositato in Cancelleria
del 11.5 APR. 2004
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

0948